

INTESA QUADRO

TRA

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE
Mercedes BRESSO

E

I PREFETTI DELLA REGIONE PIEMONTE con il raccordo del Prefetto di TORINO, Dott. Paolo PADOIN Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Piemonte.

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione";

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3";

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario";

Vista la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";

Vista la nota del Ministero dell'Interno n. 0002714 del 14 dicembre 2009, indirizzata ai Signori Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario, nella quale, tra l'altro, viene specificato che, ferma restando la competenza della Regione in ordine all'interpretazione ed attuazione della normativa elettorale regionale, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale e l'emanazione da parte dei competenti organi regionali delle relative direttive, viene comunque assicurata, in un'ottica di assoluto rispetto dell'autonomia regionale, la piena disponibilità del Ministero dell'Interno a prestare ogni ausilio ai competenti organi ed uffici regionali, ai fini del corretto svolgimento delle consultazioni elettorali del 2010;

Preso atto che con l'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali", la Regione ha esercitato la potestà legislativa ex art. 122, I comma Cost., quindi tutti gli adempimenti connessi alle elezioni regionali ed i relativi oneri sono di competenza della Regione Piemonte;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1) è attribuita al Presidente della Giunta l'indizione delle elezioni regionali;

Preso atto delle competenze statali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale, nonché di tutela dell'ordine pubblico in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali;

Considerato che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, appare opportuno avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture;

Ravvisata per tanto l'opportunità, in ossequio al principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, di addivenire ad un'intesa tra i Prefetti delle province piemontesi e la Presidente della Regione Piemonte per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le rispettive Prefetture e la Regione Piemonte per la gestione del procedimento elettorale al fine di garantire la regolarità ed il buon andamento delle operazioni relative alle elezioni regionali del 2010;

adottano la seguente intesa

1. Le Prefetture delle Province del Piemonte cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico organizzative di seguito elencate:

- a) consulenza tecnico giuridica alla Regione Piemonte in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legge regionale 29 luglio 2009 n. 21 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";
- b) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
- c) adempimenti concernenti la stampa e l'invio ai Comuni delle schede di votazione, dei manifesti contenenti le candidature e le liste definitivamente ammesse e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti. Al riguardo la Regione Piemonte, onde assicurare la massima celerità del procedimento, richiederà espressamente agli Uffici centrali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale che la trasmissione delle liste ammesse con i relativi contrassegni nonché i nominativi degli eletti venga effettuata direttamente alle Prefetture secondo i rispettivi ambiti territoriali di riferimento;
- d) la fornitura e la distribuzione del materiale elettorale ai Comuni (pubblicazioni, circolari, stampati, manifesti ed altro) necessario per lo svolgimento delle operazioni presso i seggi;
- e) l'acquisizione dai Comuni dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione e la loro comunicazione al Ministero dell'Interno, che ne curerà la diffusione, e alla Regione, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;
- f) le altre incombenze di natura meramente tecnica, quali ad esempio, la fornitura e la distribuzione delle matite copiative, dei timbri e delle urne. Resta inteso che per tutte le attività elencate le Prefetture sono autorizzate, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali ad acquisire direttamente beni e servizi inerenti il procedimento elettorale in nome e per conto della Regione.

2. La Regione Piemonte si avvarrà della serie completa di istruzioni, pubblicazioni, modulistica e circolari predisposta dal Ministero dell'Interno, provvedendo ad adottare le relative modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della L.R. 29 luglio 2009 n. 21. Le suddette modifiche ed integrazioni saranno comunicate dalla Regione Piemonte alle Prefetture e da queste a tutti i destinatari interessati.

3. Le istruzioni relative alle spese elettorali anticipate dai Comuni saranno predisposte e diramate direttamente ai Comuni a cura della Regione.

4. Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Piemonte e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

5. Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché di qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

6. Le spese elettorali da sostenere per le consultazioni regionali in argomento sono regolamentate con separato atto, che costituisce parte integrante della presente intesa.

Torino,

La Presidente della Regione Piemonte
Mercedes BRESSO

.....
.....

Il Prefetto di Torino
Dott. Paolo PADOIN

Il Prefetto di Asti

.....

Il Prefetto di Alessandria

.....

Il Prefetto di Biella

.....

Il Prefetto di Cuneo

.....

Il Prefetto di Novara

.....

Il Prefetto del Verbano Cusio-Ossola

.....

Il Prefetto di Vercelli

.....

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA ED ATTUAZIONE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI REGIONALI CHE SI TERRANNO IL2010, AI SENSI DEL PUNTO 6 DELL'INTESA QUADRO SOTTOSCRITTA IN DATA.....TRA LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE E I PREFETTI DELLA REGIONE PIEMONTE

Tutte le spese elettorali per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni regionali, comprese quelle di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136 nonché quelle di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, sono a carico della Regione Piemonte.

Le relative modalità di effettuazione e di rimborso sono disciplinate dal presente atto.

- MATERIALE ELETTORALE OCCORRENTE PER LE PROSSIME CONSULTAZIONI

La Regione deve fornire direttamente gli stampati necessari per gli Uffici superiori a quelli di sezione come da apposito elenco ministeriale inviato dalla Prefettura di Torino.

Il Ministero dell'Interno fornirà il materiale necessario per il funzionamento delle sezioni come da apposito elenco inviato dalla Prefettura di Torino, nonché il materiale indicato all'art. 17 c. 3 della legge 136/76.

Ulteriore materiale necessario sarà ordinato direttamente dalle Prefetture sempre a carico della Regione, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i provvedimenti di competenza.

- SPESE A CARICO DELLA REGIONE PREVIA GESTIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DELLE PREFETTURE:

- a) spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato;
- b) spese per la retribuzione relativa alle maggiori prestazioni del personale della carriera prefettizia;
- c) fornitura di cancelleria, del materiale di confezionamento dei pacchi elettorali ecc.;
- d) trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede per la votazione degli stampati ecc.;
- e) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede;
- f) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- g) spese per le conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- h) spese per corrispondenza e per telegrammi spediti dalle competenti autorità.

Alla liquidazione delle citate spese provvederà la Regione Piemonte con le seguenti modalità:

- per gli oneri di cui alle lettere a), b) ed e) le Prefetture della Regione Piemonte invieranno alla Regione i prospetti di liquidazione, corredati da tutta la documentazione giustificativa delle spese, con l'indicazione del pagamento a favore del personale interessato, secondo le modalità operative che saranno concordate con le Prefetture;

- per gli oneri di cui alla lettera h) la Società Poste italiane, su apposita richiesta del Ministero dell'Interno, provvederà a richiedere direttamente il pagamento alla Regione Piemonte;
- per gli oneri previsti dalle restanti lettere le Prefetture invieranno alla Regione, che provvederà al pagamento diretto, tutta la documentazione giustificativa nonché le fatture presentate dai fornitori, debitamente riscontrate e vistate.

Si dà atto, inoltre, che saranno sempre a carico della Regione le spese non indicate purchè legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione, debitamente attestate dai corrispondenti responsabili delle Prefetture, con tempestiva comunicazione alla Regione.

Si dà atto, infine, che il presente disciplinare è comunque subordinato ad altre eventuali indicazioni che il Ministero dell'Interno intenderà adottare in merito al procedimento elettorale di che trattasi.

Per la Regione Piemonte

.....

Per la Prefettura di Torino

.....

Per la Prefettura di Asti

.....

Per la Prefettura di Alessandria

.....

Per la Prefettura di Biella

.....

Per la Prefettura di Cuneo

.....

Per la Prefettura di Novara

.....

Per la Prefettura del Verbano Cusio-Ossola

.....

Per la Prefettura di Vercelli

.....